

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1991

sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT)

(91/287/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE (4) postula l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio preconizza l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettroma-

gnetica (6), è applicabile e che si deve prestare una particolare attenzione a evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali esse operano sono estremamente diversi e possono non consentire di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto della norma europea di telecomunicazione (ETS) deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea nonché consentire agli utenti che dispongano di un determinato servizio basato sulla tecnologia DECT in uno Stato membro di accedere, se del caso, a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) offre un'importante opportunità di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che secondo l'ETSI la banda di frequenza richiesta dal DECT nelle zone ad alta intensità è di 20 MHz;

(1) GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 5.

(2) GU n. C 19 del 28. 1. 91, pag. 97 e

GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 78.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 172.

(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

(5) GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.